

DIRITTO DEL MERCATO ASSICURATIVO E FINANZIARIO

VI

1, 2020



Edizioni Scientifiche Italiane

Diritto del Mercato Assicurativo e Finanziario

Rivista semestrale

Direzione Scientifica: Sandro Amorosino, Marino Bin, Albina Candian, Diana Cerini, Raffaele Di Raimo, Valeria Falce, Carlo Giampaolino, Helmut Heiss, Sara Landini, Giuseppe Morbidelli, Anna Carla Nazzaro, Maddalena Semeraro, Giovanna Volpe Putzolu.

Direzione Esecutiva: Sara Landini, Anna Carla Nazzaro, Helmut Heiss.

Comitato Scientifico: Ernesto Capobianco, Sergio Carbone, Giuseppe Leonardo Carriero, Paoloefisio Corrias, Francesco Corsi, Fabrizio Di Marzio, Vincenzo Farina, Vincenzo Ferrari, Marco Frigessi di Rattalma, Aldo Frignani †, Maria Gagliardi, Enrico Galanti, Carlo Galantini, Agostino Gambino, Giorgio Grasso, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Jérôme Kullmann, Fabio Maniori, Pierpaolo Marano, Pietro Masi, Lorenzo Mezzasoma, Paolo Montalenti, Mario Nuzzo, Pietro Perlingieri, Masaki Sakuramoto, Chiara Tenella Sillani, Fabio Padovini, Patrizia Pompei, Claudio Russo, Michele Siri, Vincenzo Troiano, Angelo Venchiarutti.

Comitato dei Referees: Francesco Alcaro, Consiglia Botta, Oriana Clarizia, Herman Cousy, Francesco D'Angelo, Alessio Di Amato, Giovanni Facci, Marcel Fontaine, Massimo Franzoni, Ádám Fuglinszky, Massimo Gazzara, Emanuele Indraccolo, Birgit Kuschke, Gianfranco Liace, Eugenio Llamas Pombo, Antonella Lonciari, Eduardo Mangialardi, Giuliana Martina, Salvatore Monticelli, Robert Merkin, Santa Nitti, Pedro Pais De Vasconcelos, Giacomo Pongelli, Paolo Rainelli, Ilaria Riva, Joannis Rokas, Gianluca Romagnoli, Samim Unan, Daniela Valentino, Filippo Zatti, Patrizia Ziviz.

Comitato Editoriale: Stefano Addabbo, Cristiana Boiti, Tommaso Febbrajo, Erika Giorgini, Giovanni Berti De Marinis, Francesco La Fata, Daniela Marcello, Caterina Mugelli, Maria Rita Nuccio, Maria Cecilia Paglietti, Carla Pernice, Marco Rizzuti, Carmela Robustella, Serena Stacca, Francesco Torchia, Lydia Velliscig, Francesco Giacomo Viterbo, Mariacristina Zarro.

Procedura di approvazione dei contributi: i contributi sono proposti dalla direzione e dai membri del comitato scientifico. Ai fini della pubblicazione sarà necessario ottenere il giudizio positivo di due *referees* esterni nominati dalla direzione e scelti tra i componenti del Comitato esterno di valutazione, nonché tra gli studiosi (italiani e stranieri) affiliati ad Università ed Enti o Istituti di ricerca ovvero tra alti esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio. Si procederà ad una terza valutazione nel caso di un giudizio positivo ed uno negativo. La procedura di revisione verrà attuata secondo il metodo a “doppio cieco”.

Contatti: DIMAF@edizioniesi.it

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 43 del 12 ottobre 2016

Direttore responsabile Andrea Trapani

INDICE

<i>Editoriale</i>	
ANNA CARLA NAZZARO, L'assicurazione <i>dal</i> patrimonio culturale	1
SAGGI	
LUCA E. PERRIELLO, Effetto segregativo delle polizze vita e <i>trust</i> collegato	9
SARA LANDINI e CATERINA MUGELLI, Assicurazione obbligatoria «droni»	33
GIOVANNI BERTI DE MARINIS, Patrimonio culturale e fattori ESG nel mercato assicurativo	53
GIACOMO PONGELLI, Autonomous vehicles and legal issues on civil liability and motor insurance	83
OSSERVATORIO	
SARA LANDINI, Contratto di assicurazione e covid 19	99
MARCO RIZZUTI, Interventi del legislatore e dell'autorità di controllo nell'emergenza covid-19	107
ALESSIO DI AMATO, I <i>golden powers</i> del decreto liquidità applicabili alle imprese di assicurazione	111
CATERINA MUGELLI, Etica nella raccolta dei dati per finalità di ricerca sul rischio pandemia	118
FOCUS SULLA GIURISPRUDENZA	
GIOVANNI MARIA NORI, Il capitale sociale virtuale. Riflessioni in merito alla conferibilità delle criptovalute nel capitale sociale, note a Trib. Brescia, Sez. imprese, 18 luglio 2018, n. 7556 e App. Brescia, 24 ottobre 2018, n. 26	125
EMILIA GIUSTI, La rendita vitalizia ed il risarcimento del danno: il ruolo dell'assicurazione, nota a Trib. Milano, 14 maggio 2019	149
PROGETTI E RIFORME	
GIOVANNA VOLPE PUTZOLU, La realizzazione del POG nell'ordinamento italiano	163

RECENSIONI

- GIOVANNI PERLINGIERI, G. BERTI DE MARINIS, Contratti dei mercati
regolamentati: norme imperative e conformazione, Collana Cultura
giuridica e rapporti civili 169

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- a cura di Sara Landini e Marco Rizzuti 173

COVID-19 E ASSICURAZIONE

Sara Landini, Marco Rizzuti, Alessio di Amato, Caterina Mugelli

Abstract

La presente pandemia Covid-19 ha investito il mercato assicurativo non solo per l'impatto finanziario ma anche perché ha inciso sul rischio assunto dalle compagnie con particolare riguardo a quelle operanti nei rami assicurativi interessati e in specie i rami vita, malattie, assistenza, rc, perdite pecuniarie. Allo stesso tempo il rischio pandemia ha interessato le compagnie anche nella progettazione di prodotti *ad hoc* con nuovi *challenge* dal punto di vista della analisi dei dati relativi al rischio pandemia.

The present Covid-19 pandemic has affected the insurance market not only for the financial impact but also because it has affected the risk assumed by the companies with particular regard to those operating in the insurance branches concerned and in particular the life, health, assistance, third party liability classes, pecuniary losses. At the same time, the pandemic risk also involved companies in the design of *ad hoc* products with new challenges from the point of view of the analysis of data relating to the pandemic risk.

Contratto di assicurazione e Covid 19 di Sara Landini (Professore associato, Università di Firenze)

I contratti di assicurazione, in quanto strumento di trasferimento del rischio sono stati tra quelli più direttamente investiti dalla attuale pandemia e più particolarmente investiti, in quanto si tratta di contratti in cui le modulazioni del rischio contrattuale trovano una specifica regolamentazione nella legge e nei contratti.

Diciamo subito che in alcuni casi la pandemia non ha aggravato il rischio, ma lo ha diminuito (è il caso della rca) anche se per un'anomalia accidentale del rischio che non incide sul livello del rischio assunto. Il fatto che i veicoli circolino meno e con particolari restrizioni non esclude in assoluto il rischio da circolazione dei veicoli. Del resto al Corte di Giustizia EU ha esteso l'obbligo assicurativo anche all'ipo-

tesi dell'auto tenuta in garage¹. Qui difficilmente potranno trovare accogliamento azioni per la riduzione del premio, diminuzioni potranno intervenire spontaneamente da parte delle compagnie in una logica di *customer satisfaction* e portano a ripensare ai modelli assicurativi. In una logica di rischio pandemia come rischio ordinario, e non più come rischio sistemico, forse sono più adeguati modelli come quello PAYD (*pay as you drive*) in cui il calcolo del premio è ancorato all'uso del veicolo in termini di chilometri percorsi.

In altri casi il rischio pandemia ha colpito le polizze esistenti generando dubbi sulla inclusione dello stesso in copertura: polizze malattia e spese mediche; polizze vita (in particolare temporanee caso morte collegate in genere a contratti di mutuo a copertura del rischio di morte del mutuatario il cui reddito da lavoro offriva copertura finanziaria all'obbligo di restituzione del capitale oltre agli interessi); polizze *business interruption* aventi ad oggetto le perdite economiche e le spese derivanti dall'interruzione dell'attività lavorativa dell'assicurato, in conseguenza dell'avveramento di specifici sinistri subiti dalle sue strutture lavorative; polizze rco (responsabilità civile del datore di lavoro) che pongono problemi rispetto a nuove responsabilità del datore di lavoro per ritardo nell'adozione delle misure di distanziamento sociale e di sicurezza, per stress da organizzazione del lavoro nella nuova modalità *smart*; polizze *cybersecurity* (in particolare le polizze contro la responsabilità civile da perdita, illecito trasferimento, ecc. dei dati personali) che hanno visto un incremento del rischio per l'aumento delle attività *on line*. Basti pensare

¹ Si veda Corte giust. 20 giugno 2019, c. 100/18, Línea Directa Aseguradora SA c. Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, in *Assic.*, 2019, p. 393 con nota di Marco Rossetti che osserva: «[L]a sentenza conferma il trend ormai consolidato della giurisprudenza comunitaria, intesa ad equiparare, ai fini dell'obbligo di assicurazione della r.c.a., le nozioni di "circolazione" e quella di "uso" del veicolo (sempre che, beninteso, si tratti di suo conforme alla sua destinazione). In tal senso si veda da ultimo Corte giust. 20 dicembre 2017, c. 334/16, Núñez Torreiro, §§ 25 e 26. Per l'affermazione dell'applicabilità della disciplina sull'assicurazione obbligatoria anche in caso di danni causati da un veicolo fermo, si veda Corte giust. 15 novembre 2018, c. 648/17, Baltic Insurance Company, § 38. La sentenza in rassegna, poi, rompe gli indugi sul delicato tema della limitazione dell'obbligo di assicurazione in funzione dell'area dove il veicolo circoli, e proclama ore ritenendo che «nessuna disposizione della direttiva 2009/103 limita l'estensione dell'obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime di sinistri causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli siano utilizzati su determinati terreni o su determinate strade (principio comunque già adombrato dalla citata sentenza Núñez Torreiro, ovvero Corte giust. 20 dicembre 2017)».

anche agli attacchi hacker subiti negli ultimi tempi da parte dei distributori assicurativi².

Allo stesso tempo, questi rami (vita ramo I, malattia, spese mediche, assistenza medica, perdite pecuniarie, rc) hanno trovato un rinnovamento nel mercato con la ideazione di prodotti assicurativi con specifiche coperture del rischio pandemia in una prospettiva di futura frequenza di eventi pandemici. Questo pone nuove sfide per gli assicuratori anche dal punto di vista della ricerca sul rischio pandemia.

Nella disamina dei sopraindicati punti occorre muovere da un inquadramento del *pandemic risk*, che può essere classificato come rischio catastrofe ovvero un rischio che, per la sua stessa natura, è del tutto eccezionale, discontinuo e imprevedibile, nonché estremamente gravoso per le sue conseguenze. Si suole poi distinguere i rischi catastrofali in eventi di origine umana e naturale. Sono riferibili ai primi il rischio di guerra, insurrezione, tumulto. Ai secondi sono ascrivibili il terremoto, gli uragani, le inondazioni, il gelo e la pioggia³. Si tratta di eventi suscettibili di determinare sinistri già oggetto di altre coperture. Si pensi all'incendio, oggetto dell'assicurazione incendi, che può, però, essere determinato da attività ascrivibili al tumulto popolare.

Il problema dell'assicurabilità dei rischi catastrofali, è un problema *in primis* di assicurabilità in senso tecnico avente però rilevanza anche sul piano giuridico.

² Il *lockdown* delle attività produttive non ha fermato l'attività assicurativa considerata attività essenziale.

Anche in questo settore le misure di protezione hanno favorito il lavoro a distanza con il dilagare di fenomeni di violazione della *cybersecurity* che hanno visto anche interventi *ad hoc* dell'Autorità di controllo del mercato assicurativo. L'occasione è stata di stimolo alla cooperazione pubblico-privato per la condivisione delle informazioni e per la creazione di capacità difensive, anche attraverso la gestione del CERT del settore finanziario italiano (CERTFin), in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la partecipazione delle maggiori imprese bancarie e assicurative.

Il CERTFin, in collaborazione con altre istituzioni, sta contribuendo da parte sua a irrobustire le difese del sistema finanziario nazionale. Gli strumenti comprendono l'*info-sharing* tra intermediari, la diffusione di bollettini di sicurezza, l'organizzazione di *webinar* sulle tecniche di attacco, le possibili contromisure da adottare, la formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi aziendali e il rafforzamento dei presidi connessi al lavoro da remoto.

³ Per questa partizione A. DONATI, *o.c.*, p. 262. L'articolo riprende in parte le conclusioni già espresse nel saggio S. LANDINI, *Pandemia e autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani aziendali, contratti di assicurazione, pandemic bond*, in *giustiziacivile.com*, 2020.

La assicurabilità tecnica dipende da una valutazione del rischio assicurato compiuta secondo parametri diversi dal giudizio di assicurabilità in senso giuridico intesa come conformità della copertura assicurativa all'ordinamento. Va detto che tale distanza di concetti trova ripensamenti da parte dei fautori della teoria che vede nell'impresa assicuratrice un elemento strutturale del contratto di assicurazione, ovvero uno strumento necessario per la realizzazione dell'operazione economica contrattuale⁴. Per tal via si arriva a concludere che l'assicurabilità in senso tecnico, in quanto condizione necessaria per la gestione del rischio da parte dell'impresa assicuratrice, sia anche il presupposto per l'attuazione della funzione propria del contratto di assicurazione riconosciuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

Con riferimento alla copertura di rischi catastrofali, il legislatore italiano ha optato per un rinvio all'autonomia del predisponente. All'art. 1912 del codice civile si prevede, infatti, che «terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolari», sono esclusi dalle polizze danni «salvo patto contrario». Niente si prevede in ambito di polizze vita, se lo è ricordato infatti Ivass che, nel dettare i contenuti minimi dei contratti di assicu-

⁴ Così C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione, Assicurazioni sulla vita*, III, Milano, 1887, p. 2 ss. In senso analogo più recentemente S. SOTGIA, *Contratto di assicurazione con premio in base ad elementi di rischio fluttuanti*, in *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja*, vol. II, Bologna, 1952, pp. 639-640; ID., *La prestazione dell'assicuratore*, in *Assic.*, 1959, I, p. 365 ss.; L. MOSSA, *Sistema del contratto di assicurazione nel libro delle obbligazioni del codice civile*, ivi, 1953, I, p. 149 ss.; G. FERRI, *L'impresa nella struttura del contratto di assicurazione*, in *Studi sulle assicurazioni raccolti in occasione del cinquantenario dell'istituto nazionale delle assicurazioni*, Roma, 1963, p. 111 ss.

Anche la Corte Costituzionale ha dato rilievo alle esigenze tecniche proprie dell'impresa di assicurazione rigettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901. Secondo la Corte infatti tale articolo «è del tutto razionale ed è conforme alla particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel quale la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio...Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi alla quale partecipa il "contraente" col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato». Per contro si può osservare come sia difficile trarre dal contenuto dell'art. 1901 la vera essenza del contratto di assicurazione, dal momento che si tratta di una norma derogabile anche se solo in senso più favorevole per l'assicurato ex art. 1932 c.c. Sulla questione si è pronunciato, con nota adesiva alla tesi del pretore milanese che aveva sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 1901, G. PARTESOTTI, *Disciplina del pagamento del premio nell'assicurazione contro i danni e principio costituzionale d'uguaglianza*, in *Giur. it.*, 1974, II, p. 485 ss.

razione vita collegati ai mutui, ha previsto anche l'esclusione del decesso dovuto a rischi catastrofali (cfr. Reg. Ivass ex Isvap 40/2012).

Nelle sopra ricordate considerazioni sulla assicurabilità in senso tecnico del rischio riposa la *ratio* della norma in esame che, pur non escludendo l'assicurabilità in senso giuridico dei rischi catastrofali, richiede, ai fini della loro copertura la presenza di un patto espresso in tal senso⁵. Si evita così l'operatività di pericolose coperture implicite lasciando salva la possibilità per gli assicuratori di coprire tali rischi.

L'articolo 1912 non fa riferimento genericamente ai rischi catastrofali ma ne elenca una serie di tipologie: movimenti tellurici, guerra, insurrezione o tumulti popolari. Si tratta di termini di non facile delimitazione che non dovrebbero essere colti esclusivamente nel loro significato letterale⁶. Ne segue che può ritenersi operante l'art. 1912 in caso di pandemia, che è un evento catastrofe per come sopra descritto. Pertanto, ove non espressamente prevista in un contratto di assicurazione danni (come i contratti di copertura del rischio di *business interruption*), la copertura pandemia non dovrebbe ritenersi inclusa. Occorre però porre attenzione a quanto riferito nel documento informativo in quanto anche le esclusioni di legge dovrebbero essere riferite al cliente ai fini della consapevole adesione al contratto. La carente informativa nella distribuzione potrebbe aver rilevanza sia per la violazione delle regole di condotta di cui agli artt. 183 ss. del d.lg. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private CAP) sia ai fini di una responsabilità del distributore⁷.

Il problema riguarderà poi i contratti di assicurazione contro i danni, che includono il rischio di epidemie la cui distinzione dalle pandemie può risultare non di immediata comprensione per il cliente medio. In

⁵ Cfr. A. DONATI, o.c., p. 261 ss.; ID., *Trattato del diritto delle assicurazioni private: il diritto del contratto di assicurazione, i principi generali del contratto di assicurazione*, II, 2, Milano, 1954, p. 158 ss.; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p. 333.

⁶ In tal senso anche con riguardo alle definizioni a seguire v. A. DONATI, o.c., p. 262 s.

⁷ In tema di responsabilità ex art. 1337 in ipotesi di violazione di regole di condotta in fase precontrattuale nella intermediazione di prodotti finanziari si veda Cass., 29 gennaio 2005, n. 19024, in *Foro it.*, 2006, p. 1105 con nota di E. SCODITTI, *Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale*, in *Danno resp.*, 2006, 34 con nota di V. ROPPO e G. AFFERNI, *Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale*. Si veda per una sintesi sul punto S. LANDINI, *Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa*, in A. LA TORRE (a cura di) *Le assicurazioni*, Milano, p. 1657 ss.

tali casi attraverso un'interpretazione secondo buona fede (art. 1366) o in sfavore del predisponente (art. 1370) si potrebbe ritenere coperto il rischio ove nelle definizioni non sia data una spiegazione adeguata del significato di epidemia⁸.

Niente si prevede in ambito di polizze vita, però, come detto. Ne segue che la norma di cui all'art. 1912 riguarda solo le polizze danni e non dovrebbe operare con riferimento a due coperture che interessano il rischio pandemia: le polizze vita e, per le ragioni che diremo, le polizze malattia.

Quanto alle polizze malattia da tempo, come per le polizze infortuni, si è evidenziata la difficoltà di qualificare l'operazione. Il negozio è infatti qualificabile come contratto di assicurazione danni, in quanto avente funzione indennitaria rispetto ad un pregiudizio alla persona, o come contratto di assicurazione sulla vita considerata la funzione previdenziale perno della qualificazione delle polizze vita⁹. Non rileva che venga inserito nel ramo danni, in quanto i rami riguardano classificazioni a fini di vigilanza e non a fini della disciplina applicabile al contratto. Non solo, ma dal momento che la pandemia è proprio un evento che presenta uno specifico rischio per la salute, dovrebbe ritenersi coperto. Pare quindi che, con riferimento a questi contratti (assicurazioni sulla vita e assicurazioni malattia), l'art. 1912 non rappresenti una soluzione e che l'assenza di una espressa esclusione importi la implicita inclusione del rischio pandemia. Si tratterà quindi di considerare nel caso concreto la definizione di rischio di cui alle condizioni di contratto. Dalle

⁸ Sull'interpretazione *contra proferentem* come strumento di tutela della controparte del contratto di assicurazione v. G. ALPA, *Condizioni generali di contratto*, "interpretatio contra proferentem" e delimitazione del rischio assicurato, in *Dir. maritt.*, 1972, p. 612 ss. Per contro alcuni autori, vedendo nell'art. 1370 l'espressione del generale dovere di *clare loqui*, considerano la norma contenuta nell'art. 1469 *quater* superflua. Così V. FRANCESCHELLI, *I contratti per adesione e l'interpretazione contro l'autore della clausola*, in C.M. BIANCA e G. ALPA (a cura di) *Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: l'attuazione della direttiva comunitaria del 5 aprile 1993*, Padova, 1996, p. 465. Con riferimento all'art. 1366 come strumento di tutela dell'aderente volto a dar rilevanza al senso comune dei termini M. CASSOTTANA, *Il problema dell'interpretazione delle condizioni generali di contratto*, in M. BIANCA (a cura di), *Le condizioni generali di contratto*, I, Milano, 1979, p. 125.

⁹ P. CORRIAS, *Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa*, Milano, 2011, p. 123 ss. E. PITACCO, *Il rischio salute nell'ambito delle assicurazioni vita. Profili tecnico-attuariali*, in *Atti del V Congresso nazionale di Scienza delle assicurazioni*, Torino, 1996, pp. 69-70.

polizze malattia dovranno distinguersi le polizze spese mediche che rientrano nelle coperture contro danni al patrimonio a cui si applica l'art. 1912.

I problemi suddetti non si pongono laddove vi siano coperture *ad hoc* come quelle che si stanno diffondendo nel mercato, stipulate, in genere, in forma collettiva (contraente è il datore di lavoro e assicurati sono i dipendenti), che coprono spese mediche e copertura in caso di morte per Coronavirus. In questa ipotesi il problema si può porre sul fronte dell'adeguatezza delle coperture. Così laddove si preveda l'esclusione per soggetti diabetici (il diabete è una delle malattie croniche riscontrate nei soggetti deceduti per Covid 19) la polizza dovrà dirsi inadeguata ove nel rispondere al questionario sullo stato del rischio l'assicurato abbia dichiarato di essere affetto da diabete. L'inadeguatezza rileverà poi come violazione delle regole di condotta nella distribuzione delle polizze e come causa di responsabilità per condotta scorretta nella fase precontrattuale¹⁰.

¹⁰ V. *supra* nota 7.

In merito alla distribuzione di prodotti collettivi il Regolamento 40/2018 all'art. 66 (Contratti in forma collettiva) prevede quanto segue:

«1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell'articolo 120-quater del Codice.

2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all'aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all'articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.

3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l'onere del pagamento del premio, ricevono l'informativa contrattuale con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.»

Questa norma (art. 66) introduce obblighi per i contratti in forma collettiva attraverso un rinvio per i contratti collettivi ad una serie di norme contenenti obblighi di condotta per i contratti individuali

In particolare l'art. 56, 3, lett. b, richiamato dall'art. 66, prevede che “Prima della

Ricordiamo che vi potrebbero essere altri schemi contrattuali nella copertura del rischio pandemia. Una possibilità, come anche per gli eventi catastrofici, potrebbe essere l'emissione di titoli obbligazionari subordinati al verificarsi dell'evento catastrofico da parte dei soggetti esposti al rischio.

I *Cat Bonds* furono sviluppati per la prima volta nel mercato statunitense dopo due importanti eventi catastrofici: l'uragano Andrew nel 1992 e il terremoto di Northridge che colpì la valle di San Fernando in California nel 1994¹¹. Entrambi gli eventi hanno causato ingenti danni in termini di perdita di proprietà, vita e continuità aziendale. In quell'occasione, per compensare i rischi sostenuti, le compagnie assicurative si sono rivolte ai mercati finanziari¹².

Un analogo meccanismo può essere ipotizzato per altri eventi catastrofici come le pandemie.

In caso di evento pandemico i titoli non saranno rimborsati, se l'evento non si verifica, l'emittente dovrà rimborsare i titoli, ma in compenso non sarà gravato dai costi legati all'evento catastrofico.

Ricordiamo che nel 2017 la Banca Mondiale ha emesso due bond con scadenza 15 luglio 2020 con tassi di interesse molto alti ma con dei vincoli legati alle pandemie.

Come già scritto in altre occasioni¹³, i derivati possono offrire copertura ma non sono assistiti dalle altre possibilità di gestione del rischio che un contratto di assicurazione può offrire. Il contratto di assicurazione attraverso le clausole di esclusione e le condizioni di assicurabilità può indurre l'assicurato a comportamenti volti alla riduzione del

sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:

b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni".

L'art. 58, richiamato sempre dall'art. 66, anche per le polizze collettive prevede che "prima della conclusione di un contratto occorra una valutazione di adeguatezza prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze».

¹¹ A. POLACEK, *Catastrophe bonds: A primer and retrospective*, in *Chicago Fed Letter*, 405, 2018.

¹² J. DAVID CUMMINS, *Cat bonds and other risk-linked securities: state of the market and recent developments*, in *Risk Management and Insurance Review*, 2008, 11, 1.

¹³ S. LANDINI, *From Environmental Insurance to Environmental Derivatives?*, in *EEELR*, 2013, p. 228 ss.

rischio. I derivati porrebbero, però, essere uno strumento di copertura per le stesse compagnie di assicurazione e/o di riassicurazione.

Interventi del legislatore e dell'autorità di controllo nell'emergenza Covid-19 di Marco Rizzuti (Ricercatore, Università di Firenze)

Nella complessa e magmatica legislazione che si è susseguita durante la vicenda dell'emergenza pandemica, non sono mancati fin dalle prime fasi rilevanti interventi in materia assicurativa, alcuni specifici e contingenti ma altri forse suscettibili di produrre anche effetti di più lunga durata, come storicamente è stato il caso a fronte di ben diverse discipline d'eccezione emergenziale¹⁴. Ad essi vanno poi aggiunti ulteriori livelli di normazione non legislativa, ma non per questo di minor impatto, come la regolazione a livello di autorità di controllo ed anche l'auto-normazione dell'associazione di categoria. Si tenterà in questa sede di ripercorrere tali vicende, pur senza pretese di un'eshaustività che non sarebbe del resto agevole da ottenere se non altro a fronte del carattere appunto emergenziale, e come tale alle volte caotico, di tale produzione.

Sin dai primissimi giorni della vicenda emergenziale, che la vedevano ancora limitata a ben precise «zone rosse» composte da pochi territori comunali, è subito emerso un evidente profilo di rilevanza assicurativa, quello della radicale riduzione del rischio da circolazione dei veicoli per i residenti nelle aree interessate. Si è già chiarito come non potesse parlarsi di un azzeramento del rischio tale da incidere sul rapporto contrattuale, ma è stata la stessa associazione di categoria delle imprese assicuratrici ad attivarsi per venire incontro all'esigenza di una corrispettiva proroga e dilazione dei premi, peraltro non limitata solo al settore automobilistico¹⁵.

L'incalzare degli eventi ha poi riprodotto un'analoga situazione a livello nazionale, con una pesante limitazione della possibilità di circola-

¹⁴ È d'obbligo il riferimento a F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato* (1918), ora in ID., *Studi giuridici*, II, Roma, 1939, pp. 377-403, nonché a F. FERRARA, *Diritto di guerra e diritto di pace*, in *Riv. dir. comm.*, 1918, p. 682 ss. Si veda al riguardo, anche per ulteriori riferimenti, L. MOSCATI, *La legislazione di guerra e il contributo della civilistica romana*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2016, pp. 349-367.

¹⁵ Si veda quanto è stato comunicato sin dal 28 febbraio 2020 sul sito di ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici: ania.it/-/emergenza-Covid-19-compagnie-attive-da-subito.

zione determinatasi su tutto il territorio italiano durante il periodo di cosiddetto «lockdown». A questo punto, è stato dunque il legislatore a farsi carico della predetta esigenza con un intervento di eterointegrazione contrattuale, inteso ad inserire nella disciplina del rapporto un diritto per l'assicurato di sospendere la copertura senza oneri di sorta, se non quello ovviamente di impedire la circolazione o lo stazionamento del veicolo su strada pubblica o area equiparata per tutta la durata della sospensione¹⁶. La normativa ha altresì precisato che tale forma di tutela deve intendersi come aggiuntiva e non sostitutiva di eventuali analoghe facoltà che siano previste al livello contrattuale. Peraltro, mentre la facoltà legale di sospensione è prevista con riferimento al solo periodo emergenziale, quelle di fonte contrattuale autonoma, non di rado offerte dalle compagnie in una logica anche promozionale, possono benissimo venire incontro ad ulteriori esigenze del cliente che anche in tempi di ritrovata normalità potranno presentarsi. Il servizio in questione potrebbe dunque prestarsi ad una vitalità e ad una funzionalità anche del tutto diverse da quelle emergenziali.

Nel medesimo contesto normativo troviamo anche ulteriori misure riferite al rapporto contrattuale assicurativo, su cui il legislatore ha ritenuto di intervenire per rimediare alla maggior problematicità che le operazioni ordinariamente connesse allo svolgimento di detto rapporto incontrano in un contesto di generale blocco delle attività e delle relazioni sociali. Così, da una parte, a vantaggio dell'assicurato, è stato prorogato il termine di operatività della polizza scaduta nelle more della stipula di quella nuova, mentre, dall'altra parte, a vantaggio della compagnia, vengono ampiamente prorogati pure i termini per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone¹⁷. Anche in tali casi, il perimetro di vigenza della disciplina derogatoria alle tempistiche ordinarie è stato determinato con riferimento ai limiti cronologici dello stato di emergenza per come ini-

¹⁶ Il riferimento è al comma 2 *bis* dell'art. 125 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27.

¹⁷ Il riferimento è, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del predetto art. 125 del d.l. 18 del 2020. Per alcuni primi commenti al riguardo pubblicati su siti di informazione giuridica si possono vedere: F. QUADRI, *Gli interventi nel settore assicurativo del Decreto Cura Italia*, in *unarca.it*; M. RODOLFI, *La responsabilità civile automobilistica al tempo del coronavirus*, in *Ri.da.re.*, 26 marzo 2020; G. ARNONE, *L'impatto del Covid-19 sulle procedure di liquidazione dei danni RCA*, in *studiocataldi.it*, 4 aprile 2020.

zialmente dichiarato¹⁸, per cui parrebbe doversi concludere che, in caso di proroga dello stesso, tale normativa dovrebbe a sua volta essere novata autonomamente.

Con queste discipline in punto di proroga di termini entriamo dunque in un altro ampio plesso della legislazione emergenziale che, a fronte dell'imprevedibile difficoltà insorta nello svolgimento delle più svariate attività umane, ha indotto anche all'introduzione, peraltro non nuova alle consuetudini del nostro legislatore¹⁹, di svariate proroghe, più o meno significative, di una serie di ulteriori termini. Per quanto riguarda specificamente il settore assicurativo, occorre anzitutto ricordare che un blocco totale non si è mai verificato, trattandosi di settore sempre rientrato fra quelli essenziali e operativi anche nei momenti di maggiore restrizione, ma è anche chiaro che tale permanente operatività si è confrontata con ostacoli pratici e organizzativi cui il regolatore ha inteso sovvenire appunto con tutto un sistema di proroghe²⁰. È stata infatti l'autorità nazionale di controllo del settore che ha provveduto, nel quadro delineato da quella europea, a disciplinare dettagliatamente le modalità del rinvio di una serie di adempimenti di *compliance* e di comunicazione, pur con specifiche eccezioni²¹, giustificabili anche in quanto non si ricade per l'appunto in una situazione di totale stasi dell'attività.

L'essenzialità del settore assicurativo è frattanto venuta in rilievo anche da un diverso punto di vista, di carattere macroeconomico più ge-

¹⁸ Lo stato di emergenza è stato proclamato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per un periodo di sei mesi.

¹⁹ Com'è noto, il "Decreto Milleproroghe" viene riproposto quasi ogni anno, ed ha perso ogni carattere di eccezionalità. Non può dunque stupire che a fronte di una vera crisi emergenziale lo strumento della proroga sia stato ampiamente utilizzato.

²⁰ Tutti i d.p.c.m. che si sono succeduti sia nella fase delle chiusure sia poi in quella delle parziali riaperture hanno sempre fatto salva la funzionalità dei settori bancario, finanziario ed assicurativo in quanto essenziali. Beninteso, si è trattato comunque di una funzionalità compromessa dalle circostanze emergenziali, dal ricorso più ampio possibile al lavoro a distanza (il cosiddetto *smart working*) e dalle conseguenti difficoltà operative.

²¹ Per la dettagliata elencazione delle misure di rinvio prese dall'IVASS, in linea con le iniziative assunte dall'Autorità Assicurativa Europea (EIOPA) e dalle Autorità, sia europee che nazionali, che vigilano sui settori bancario e finanziario, si rinvia a quanto pubblicato sul sito dell'autorità regolatrice: ivass.it/media/avviso/ulteriori-misure-covid. Si veda inoltre, anche per ulteriori riferimenti, G. BERTI DE MARINIS, *Pandemia ed adeguatezza dei poteri regolatori delle Autorità di supervisione europee*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, 12 bis, p. 582 ss.

nerale. Con l'obiettivo di evitare che l'assai pesante impatto dell'emergenza sulle attività economiche rischi di provocare ripercussioni geopolitiche negative, sono stati implementati meccanismi volti a mantenere un controllo nazionale su imprese reputate strategiche, tramite il cosiddetto *golden power*, e va osservato come anche il settore assicurativo sia stato fatto rientrare in detto ambito²². Invero, con specifico riferimento a tale settore, non parrebbe profilarsi al momento un rischio di tracolli e di svendite a *competitors* stranieri, o al contrario di nazionalizzazioni intese a salvare la sovranità economica, dato che anzi le compagnie hanno non di rado tratto un oggettivo vantaggio dai ricordati fenomeni di riduzione del rischio²³. Cionondimeno, il regolatore ha anche avuto modo di invitare le imprese del settore assicurativo alla prudenza nella distribuzione dei dividendi²⁴.

Passando alla successiva fase di normazione emergenziale, quella mirante a preparare la necessaria ripresa economica, incontriamo nuovamente rilevanti interventi suscettibili di incidere in maniera significativa sull'ambito di nostro interesse, con particolare riferimento alla disciplina in tema di forma scritta dei contratti finanziari e assicurativi, richiesta per i primi *ad substantiam* dall'art. 23 t.u.f. e per i secondi *ad probationem* dall'art. 1888 c.c.²⁵.

²² Il riferimento è all'art. 15 del 8 aprile 2020, n. 23, in corso di conversione, recante anche disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori strategici, ivi inclusi quelli bancario, finanziario e assicurativo. Si veda al riguardo F. BASSAN, *Prime note prospettiche sul Golden power applicato a banche e assicurazioni*, in *dirittobanca-rio.it*, 20 aprile 2020.

²³ Del fenomeno ha avuto modo di occuparsi la stampa specializzata. Si veda in proposito il servizio di M. CAPRINO, *Rc auto, i risparmi milionari delle assicurazioni grazie al crollo del traffico*, in *24plus.ilsolo24ore.com/*, 27 aprile (ma aggiornato il 30 aprile) 2020. Con riferimento ad una specifica compagnia si può vedere anche L. GALVAGNI, *Unipol, cala l'utile ma scendono anche i sinistri*, ne *Il Sole 24 Ore*, 15 maggio 2020.

²⁴ Sulla medesima linea assunta da BCE e Banca d'Italia, anche l'IVASS ha scritto una lettera alle compagnie per invitarle alla "massima prudenza" nella distribuzione di dividendi e nelle remunerazioni in ragione dell'emergenza pandemica: cfr. *ansa.it/sito/notizie/economia/2020/03/30/ivass-a-compagnie-prudenza-su-dividendi_63dcebae-5ea4-4040-870a-c994f71ee71d.html*, 30 marzo 2020.

²⁵ Il riferimento è all'art. 33 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), che ha introdotto per i contratti del settore finanziario e assicurativo una regola di deroga ai rispettivi requisiti formali, comparabile a quella che l'art. 4 del d.l. 23 del 2020 aveva già introdotto per i contratti bancari (su cui cfr. S. GUADAGNO, *La conclusione dei contratti bancari all'epoca del Covid-19: tra obblighi di forma e obblighi di comportamento*, in *giustiziacivile.com*, 23 aprile 2020).

L'ordinamento già conosceva almeno un caso, storicamente molto risalente, di attenuazione del formalismo negoziale connessa proprio alla ricorrenza di situazioni epidemiche²⁶, ed anche l'odierna normativa emergenziale è intervenuta in tal senso. In particolare, concentrando in questa sede la nostra attenzione sui soli contratti assicurativi, il requisito della forma scritta *ad probationem*, nei limiti cronologici dello stato d'emergenza, potrà considerarsi assolto laddove il cliente abbia espresso il proprio consenso tramite messaggio di posta elettronica non certificata, o altro mezzo idoneo allo scopo, purché accompagnato da una copia del documento di identità, benché si tratti di modalità di manifestazione della volontà che tecnicamente non risponderebbero al concetto di forma scritta²⁷. Quanto alla consegna della documentazione informativa, si prevede che sia sufficiente metterla a disposizione su supporto durevole, per procedere poi alla consegna effettiva alla prima occasione utile successiva alla fine dello stato di emergenza.

I *golden powers* del decreto liquidità applicabili alle imprese di assicurazione di Alessio Di Amato (Professore ordinario, Università di Salerno)

I. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto il Governo italiano ad intervenire con urgenza sulla disciplina dei *golden powers*, per arginare il rischio che, a causa della caduta del valore delle quotazioni dei titoli e grazie anche alla capillarizzazione dell'azionariato, il controllo delle società italiane quotate che operano in settori strategici possa pas-

²⁶ Basti pensare, con riferimento ad un ambito in cui il formalismo negoziale ha ruolo cruciale, al testamento speciale in caso di malattia contagiosa di cui all'art. 609 c.c., derivatoci da una costituzione imperiale di Diocleziano del 290 d.C. (*CI 6.23.8 pr.-1*) che aveva ammesso attenuazioni al regime formale per il *testamentum tempore pestis conditum*, in un contesto segnato da pandemie, note come la peste Antonina e la peste di Cipriano, cui avrebbe poi fatto seguito quella di Giustiniano, e che ebbero tutte una notevole importanza nelle vicende della crisi del tardo impero (cfr. K. HARPER, *Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero*, trad. it., Torino, 2019).

²⁷ Ai sensi delle regole ordinarie, dettate dall'articolo 20, comma 1 *bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta solo se vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dalla normativa specifica.

sare in mano a soggetti stranieri, senza che vengano assicurati adeguati livelli di tutela degli interessi essenziali dello Stato coinvolti dall'attività di tali imprese²⁸.

Con gli artt. 15 e 16 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (il c.d. Decreto Liquidità) sono state, perciò, emanate «*Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali di rilevanza strategica*»²⁹ che hanno rafforzato e reso più stringenti gli obblighi di notifica ed i poteri speciali previsti dalla disciplina dettata dal d.l. 15 marzo 2012, n. 21³⁰ che, già nel corso del 2019, erano stati ridisegnati dal legislatore nazionale³¹ e da quello europeo³², al fine di predisporre presidi capaci di contrastare gli investimenti esteri diretti nelle imprese strategiche italiane ed europee da parte di investitori privati o fondi sovrani di Paesi che non offrono sufficienti garanzie per la tutela di interessi nazionali ritenuti fondamentali o che non assicurano analoga apertura agli investimenti esteri³³.

L'intervento normativo tocca, seppur in misura diversa, l'intera disciplina dei *golden powers* e, dunque, sia le regole, più stringenti, che ri-

²⁸ In arg., V. DONATIVI, *I golden powers nel "D.L. Liquidità"*, in *ilcaso.it*, 23 aprile 2020, 1 e ss.

²⁹ Il capo III del d.l. n. 23 del 2020, rubricato «*Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali di rilevanza strategica*» contiene anche l'art. 17 che, come si legge nella Relazione Tecnica, «*al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative in situazione di estrema volatilità del mercato*» e, conseguentemente, di prevenire manovre speculative e scalate ostili, abbassa le soglie che fanno scattare gli obblighi, sanciti dall'art. 120 t.u.f., in materia di comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e delle dichiarazioni di intenzioni.

³⁰ Convertito in l. 11 maggio 2012, n. 56. Sul tema, di recente, cfr. V. DONATIVI, *Golden Powers. Profili di diritto societario*, Torino, 2019; A. TRISCORNIA, *Golden power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 733 ss.

³¹ Si vedano il d.l. 25 marzo 2019, n. 22, dedicato ai poteri speciali adottabili nel settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; il d.l. 11 luglio 2019, n. 64, non convertito in legge; il d.l. 21 settembre 2019, n. 105, sulla «sicurezza nazionale cibernetica».

³² Cfr. Regolamento (UE) 2019/452/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. In arg., cfr. G. NAPOLITANO, *Il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti: alla ricerca di una sovranità europea nell'area economica globale*, in *Rivista dellaregolamentazione deimeccati.it*, 1/2019; S. GULBICH, *Il Regolamento europeo per il controllo degli investimenti diretti esteri. Opportunità od occasione mancata per i 'poteri speciali' dell'Unione europea?*, in AA.VV., *Golden Power*, a cura del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Roma, 2019, p. 28 e ss.

³³ Cfr., V. DONATIVI, *I golden powers nel "D.L. Liquidità"*, cit., p. 2.

guardano gli obblighi di notifica ed i poteri speciali adottabili in caso di investimenti esteri in imprese che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (art. 1, d.l. n. 21 del 2012) e nei servizi di comunicazione a banda larga basata sulla tecnologia 5G (art. 1 *bis*, d.l. n. 21 del 2012). E sia le regole che disciplinano gli obblighi di notifica ed i poteri speciali adottabili in caso di investimenti in imprese titolari di beni e rapporti strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; nei settori ad alta intensità tecnologica e in tutti gli altri settori indicati dal paragrafo 1 dell'art. 4 del Regolamento 2019/452/UE³⁴ (art. 2, d.l. n. 21 del 2012).

Tra le disposizioni dedicate alla seconda tipologia di *golden powers* hanno suscitato interesse quelle che, nel modificare la disciplina transitoria introdotta dall'art. 4 *bis*, comma 3, del d.l. n. 105 del 2019, che sanciva la vigenza, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, dell'obbligo di notificare al Governo italiano l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori indicati nelle lett. *a* e *b* del paragrafo 1 dell'art. 4 del Regolamento 2019/452/UE ed avente rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile in Italia dell'acquirente straniero, hanno esteso l'operatività dell'obbligo di notifica, e dei correlati poteri speciali, anche alle operazioni sul capitale sociale ed alle operazioni endosocietarie riguardanti società attive nei settori di cui alle lett. *c*, *d* ed *e* della citata disposizione comunitaria³⁵, specificando che, nel set-

³⁴ Il paragrafo 1 dell'art. 4 del Regolamento 2019/452/stabilisce che, «nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: *a*) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; *b*) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; *c*) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; *d*) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o *e*) libertà e pluralismo dei media».

³⁵ Cfr. *supra*, nt. 21.

tore finanziario, devono ricomprendersi il settore assicurativo e quello creditizio³⁶.

In virtù delle nuove regole, dunque, anche le società del comparto assicurativo entrano a far parte del novero delle imprese assoggettate ai meccanismi di controllo e intervento governativo previsti dalla disciplina del *golden power*, laddove siano titolari di beni e rapporti strategici.

Condizione che deve ritenersi sussistere tutte le volte in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, benché non sia titolare di una infrastruttura critica finanziaria³⁷, disponga di attivi finanziari di dimensioni tali da risultare funzionali alla stabilità finanziaria del Paese³⁸, specie in situazioni, come quella attuale, in cui i flussi di liquidità da e verso l'estero sono marcatamente negativi³⁹.

II. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall'art. 2, comma 1 *ter*, d.l. n. 21 del 2012, la nuova disciplina prevede due regimi transitori che regolano gli obblighi di notifica, di cui il primo è finalizzato a «contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi» ed ha durata limitata fino al 31 dicembre 2020, mentre il secondo è destinato a rimanere in vigore fino all'emanazione dei decreti.

Con riguardo al primo regime si prescrive che, in caso di delibera, atto o operazione che dia luogo al trasferimento di *asset* strategici al di fuori dell'Italia o al cambiamento della loro destinazione, la società debba notificare l'operazione societaria al Governo italiano entro 10 giorni dal-

³⁶ Cfr., A. SACCO GINEVRI, *Golden powers e infrastrutture finanziarie dopo il Decreto Liquidità*, in *dirittobancario.it*, aprile 2020; F. BASSAN, *Prime note prospettiche sul Golden power applicato a banche e assicurazione*, in *dirittobancario.it*, aprile 2020.

³⁷ Sulla nozione di "infrastruttura finanziaria", cfr. S. ALVARO, M. LAMANDINI, A. POLICE e I. TAROLA, *La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica*, in *Quaderni giuridici Consob*, Roma, 2019, p. 45 e ss.

³⁸ Cfr., A. SACCO GINEVRI, *o.c.*, 2, che ricorda che, secondo la giurisprudenza comunitaria, le società che operano in questi settori sono "fonte essenziale di finanziamento per le imprese attive nei diversi mercati" (cfr. Corte just., 19 luglio 2016, c. 526/14, Kotnik, punto 50). Sul ruolo che giocano le imprese di assicurazione italiane, oltre a quelle bancarie e finanziarie, al fine del conseguimento dell'obiettivo della stabilità finanziaria nel periodo dell'emergenza pandemica, si veda il recente *Rapporto sulla stabilità finanziaria* n. 1-2020 di Banca d'Italia, del 30 aprile 2020.

³⁹ Nel mese di marzo 2020, il saldo *Target 2* (T2), che misura i flussi di liquidità da e verso l'estero, era negativo per Euro 492 miliardi, con un peggioramento, nel solo mese marzo, di Euro 107 miliardi (cfr. M. MINENNA, *La grande fuga di liquidità dall'Italia di marzo 2020: una radiografia*, pubblicato su *Il sole24ore* del 20 aprile 2020).

l'assunzione della delibera o dal compimento dell'operazione e «comunque prima che vi sia data attuazione».

È, poi, stabilito che, sempre fino alla data del 31 dicembre 2020 e sempre a condizione che l'impresa possa qualificarsi, in relazione al settore di operatività ed agli *asset* detenuti, come strategica, debbano essere notificati al Governo italiano, entro 10 giorni: a) gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni della società eseguiti da soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, laddove tali acquisti siano di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto; b) gli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro; c) le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%.

Il regime transitorio emergenziale, dunque, estende gli obblighi di notifica anche agli investimenti eseguiti da soggetti appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, nell'ipotesi in cui all'operazione consegua il trasferimento al di fuori dell'Italia dell'*asset* ritenuto strategico o il mutamento della sua destinazione o, ancora, l'insediamento stabile in Italia dell'acquirente straniero.

Si tratta, a ben vedere, di un presidio che, pur creando una barriera nelle relazioni all'interno dell'Unione europea, appare giustificato dalla volontà di proteggere, con misure proporzionate e provvisorie, le imprese nazionali rese vulnerabili e troppo facilmente contendibili dall'emergenza pandemica⁴⁰.

Peraltro la prescrizione conferma anche la legittimità della prassi, recentemente diffusasi in Italia ed avallata dai conseguenti provvedimenti assunti dal Governo, che ha visto gli operatori notificare anche le operazioni intra UE relative a società italiane rientranti nell'operativa dell'art. 2, d.l. n. 21 del 2012⁴¹.

Dal 31 dicembre 2020 in poi e fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi, invece, gli obblighi di notifica ritorneranno ad applicarsi ai soli investitori extra UE, i quali saranno tenuti a notificare al Governo italiano «l'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni» sociali quando que-

⁴⁰ Cfr., V. DONATIVI, *o.u.c.*, p. 7; F. BASSAN, *o.c.*, p. 3.

⁴¹ In arg., cfr., A. TRISCORNIA, *o.c.*, p. 780 ss.

ste siano di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in Italia e riguardino imprese titolari di beni e rapporti in settori strategici, tra cui, come scritto, va ricompreso anche quello assicurativo.

III. È noto che gli obblighi di notifica sono funzionali a mettere il Governo italiano nelle condizioni di decidere, nel termine, differibile in caso di istruttoria, di 45 giorni, se attivare, o meno, i poteri speciali previsti dall'art. 2, d.l. n. 21 del 2012.

La disciplina non è intervenuta sul contenuto di tali *golden powers*, salvo precisare che questi possono essere attivati d'ufficio e, dunque, anche in assenza di notifica (art. 16, d.l. n. 23 del 2020).

Essi, come noto, consistono, nel caso di operazioni endosocietarie che danno luogo al trasferimento di *asset* strategici al di fuori dell'Italia o al cambiamento della loro destinazione, nel potere di imporre prescrizioni o condizioni, laddove, attraverso queste misure, si riesca ad assicurare la tutela degli interessi pubblici, ovvero nel potere di vietare l'operazione, se risulta che questa comporta una «*situazione eccezionale*», non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici.

Ove, invece, la notifica riguarda l'acquisizione di una partecipazione sociale da cui consegue una minaccia per gli interessi essenziali dello Stato, per la sicurezza o l'ordine pubblico, al Governo è riconosciuto il potere di condizionare l'efficacia del trasferimento all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela di tali interessi, o, se tali impegni non appaiono sufficienti ad eliminare i rischi, nel potere di opporsi all'acquisto.

Il Decreto Liquidità prevede, infine, sempre in via transitoria e cioè sino al 31 dicembre 2020, che, analogamente a quanto già stabilito per le imprese titolari di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni⁴², i poteri speciali, attivabili nei confronti delle imprese titolari di beni e rapporti strategici nei settori indicati nelle lett. *a*, *b*, *c*, *d* ed *e* del paragrafo 1 dell'art. 4 del Regolamento 2019/452/UE, siano esercitabili solo se la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, non siano adeguatamente garantite «dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore».

⁴² Art. 4, d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85.

Condizione che potrebbe ritenersi, almeno in parte, soddisfatta dalla disciplina che regola la materia assicurativa, atteso che i poteri di natura autorizzativa che l'IVASS è chiamato ad esercitare in caso di acquisizioni di quote azionarie di controllo di imprese di assicurazione o riassicurazione⁴³ perseguono anche l'obiettivo di tutelare la stabilità del sistema e dei mercati finanziari⁴⁴. Come, peraltro, anche confermato dall'art. 5, comma 1 *ter*, del Codice delle assicurazioni private, che stabilisce che l'IVASS, nell'esercizio dei suoi poteri, deve prendere in considerazione «il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento nonché, nei periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi»⁴⁵.

⁴³ Il comma 5 dell'art. 68 del Codice delle assicurazioni private prevede che l'IVASS debba autorizzare all'acquisto del controllo di una impresa di assicurazione o riassicurazione «quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni, e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

⁴⁴ Come noto, l'art. 3 del Codice delle assicurazioni private subordina la finalità di vigilanza della tutela della «*stabilità del sistema e dei mercati finanziari*» a quelle dell'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. Parte della dottrina, peraltro, critica la scelta del legislatore, rilevando che «un sistema di mercato inefficiente comporta necessariamente delle conseguenze negative sui consumatori e sugli utenti» (cfr. L. FARENGA, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, Torino, 2016, p. 52).

⁴⁵ Al perseguimento dell'obiettivo di vigilanza macroprudenziale del mantenimento della stabilità finanziaria sembra anche finalizzata la lettera del 30.3.2020 con cui l'IVASS, seguendo l'invito rivolto dall'EIOPA ed analogamente a quanto raccomandato dalle autorità di vigilanza degli altri settori finanziari ai soggetti sottoposti al loro controllo, ha invitato le imprese di assicurazione e di riassicurazione a non distribuire gli utili maturati, stante l'incerta l'evoluzione futura dei fattori di rischio cui sono esposte

Etica nella raccolta dei dati per finalità di ricerca sul rischio pandemia
di Caterina Mugelli (Dottore di Ricerca, Università di Firenze)

Le recenti epidemie, in particolare quella da virus H5N1 nota come epidemia aviaria, hanno stimolato studi attuariali volti a comprendere l'impatto che un'eventuale pandemia avrebbe avuto sul mercato assicurativo.

A tal fine sono stati considerati i dati disponibili circa le più recenti crisi pandemiche: l'influenza spagnola del 1918, quella asiatica del 1957 e quella di Hong Kong del 1968⁴⁶. Nonostante la difficoltà nel rapportare dati risalenti a situazioni economiche e sociali significativamente variate si riteneva altamente probabile che il settore assicurativo potesse essere tra quelli maggiormente colpiti da una futura pandemia⁴⁷. Le stime elaborate tenevano in debita considerazione i fenomeni della globalizzazione e della connettività transfrontaliera idonei ad alterare in modo significativo il meccanismo di trasmissione del virus causa della pandemia.

Ovviamente prima dell'arrivo del virus Covid 19 non era dato sapere la facilità con la quale il nuovo virus fosse in grado di contagiare gli esseri umani, la sua virulenza, la capacità di trasmissione da persona a persona, il grado di mortalità, nonché l'individuazione della fascia di età o del sesso più colpiti⁴⁸ e, ciononostante è sempre opportuno tenere presente che la scienza non fornisce risposte certe⁴⁹.

Il confronto con la pandemia in corso permette, invece, di raccogliere dati più precisi e, almeno parzialmente, in grado di rispondere a queste domande e quindi di tradurre le informazioni nel mondo assicurativo valutando poi il loro impatto sui vari tipi di prodotti assicurativi (specialmente i rami vita, malattie, assistenza, perdite economiche e rc, come precisato nei precedenti paragrafi).

tali imprese a livello nazionale, a causa della diffusione della pandemia e dei correlati effetti sull'economia italiana.

⁴⁶ Si veda quanto elaborato nel 2006 dall'European Actuarial Consultative Group, *Actuarial reflections on pandemic risk and its consequences*, disponibile in actuary.eu/documents/pandemics_web.pdf.

⁴⁷ *Ivi*, p. 17.

⁴⁸ I principali quesiti ai quali si dovrebbe saper rispondere per valutare l'impatto di una pandemia sono elencati *Ivi*, p. 7.

⁴⁹ Emblematico l'articolo di P. GIORDANO, *La scienza non sa e insegna a vivere il dubbio*, 11 maggio 2020, in corriere.it/cronache/20_maggio_11/scienza-non-sa-insegna-vivere-dubbio-cdff435e-92f3-11ea-88e1-0b8fb89502c.shtml?&appunica=true.

È dunque implicito che per un settore notoriamente desideroso di dati, quale quello assicurativo, le risultanze mediche (e non solo) raccolte in queste settimane siano fondamentali sia per valutare l'impatto di una futura crisi pandemica (e modellare di conseguenza le clausole del contratto di assicurazione) sia nell'eventualità di una seconda ondata pandemica.

I dati rappresentano il perno attorno al quale ruotano conoscenza e consapevolezza, per questo motivo maggiore è la loro affidabilità, maggiore sarà il grado di conoscenza e consapevolezza anche per il settore assicurativo.

L'epidemia da virus Ebola, registrata a partire dal dicembre 2013 in Africa occidentale, ha dimostrato l'importanza del rispetto dei principi etici e di integrità della ricerca anche in presenza di una epidemia. In quell'occasione, infatti, non vennero svolte sperimentazioni cliniche (c.d. *clinical trials*) e solo dopo quattro anni dalla fine dell'epidemia è stato possibile dimostrare gli effetti di tale approccio: un insieme di dati non affidabili e non più verificabili. A distanza di anni dalla fine dell'epidemia si è, infatti, dimostrato che il beneficio potenziale di un triplo anticorpo, ritenuto la miglior cura per quell'emergenza epidemica (sebbene non debitamente sperimentato) era in realtà inferiore rispetto ad altre due cure similari⁵⁰. L'espletamento di una sperimentazione clinica in ossequio ai principi elaborati dal metodo scientifico avrebbe permesso di comprendere quanto sopra in tempi certamente più rapidi e con maggior beneficio per la popolazione contagiata⁵¹.

Purtroppo la pressione cui la scienza è attualmente sottoposta da parte dei governi, in cerca di risposte rapide e risolutive di un virus che investe la salute e dal notevole impatto economico e sociale e da parte della società, afflitta dalle morti, dalle condizioni di salute dei propri cari e dalle ripercussioni lavorative ed economiche, sembra aver incentivato sperimentazioni cliniche e studi osservazionali *'poorly conducted'*⁵².

⁵⁰ J.L. GOODMAN e L. BORIO, *Finding Effective Treatments for COVID-19. Scientific Integrity and Public Confidence in a Time of Crisis*, in *Jama*, 16 aprile 2020.

⁵¹ *Ibid.* Anche l'European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) ha sentito l'esigenza di ribadire l'importanza del rispetto dei principi etici anche e soprattutto durante una pandemia, si veda *ENRIO Statement: Research integrity even more important for research during a pandemic* disponibile a enrio.eu/enrio-statement-research-integrity-even-more-important-for-research-during-a-pandemic/.

⁵² *Ibid.* Si vedano anche le considerazioni di V. PELLIGRA, *Fase 2, l'importanza della scienza in un Paese che non la comprende*, in ilsole24ore.com/art/fase-2-l-importanza-

L'impatto di quanto sopra sul settore assicurativo non è trascurabile. Infatti, l'eventuale trasposizione ed elaborazione di dati relativi alla pandemia non verificati o non più verificabili nel mondo delle assicurazioni potrebbe condurre a stime e valutazioni imprecise, discriminatorie e/o fuorvianti⁵³. I rischi connessi all'utilizzo dei c.d. *big data analytics tools* aumenterebbero in modo esponenziale. Come noto questi strumenti sono in grado di elaborare decisioni partendo da loro pregresse esperienze, attraverso l'utilizzo di sistemi automatici di apprendimento in base a criteri non conoscibili nemmeno dal programmatore. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi c.d. *machine learning* vivono di proprie esperienze in base ai dati che vengono loro messi a disposizione: se i dati inseriti non sono affidabili tali non saranno nemmeno le conclusioni elaborate⁵⁴.

Nel corso dell'ultimo decennio i principi etici di integrità della ricerca hanno visto un notevole sviluppo tanto da divenire centrali per tutte le attività di ricerca e non solo per il settore medico che in un certo senso ha svolto il ruolo di 'apripista'. Emblema della loro importanza è il *Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca* elaborato dall'*European Federation of Academies of Sciences and Humanities* (ALLEA), pubblicato per la prima volta nel 2011 ed emendato nel 2017 in base al quale «[r]icercatori, organizzazioni e istituti di ricerca assicurano che l'accesso ai dati sia il più libero possibile, limitato solo nella misura del necessario e, se del caso, conforme ai principi FAIR (reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità) di gestione dei dati» in ossequio ai principi di affidabilità, onestà, rispetto e responsabilità⁵⁵.

L'*European Insurance and Occupational Pensions Authority* (Eiopa), istituendo nel settembre del 2019 il *Consultative Expert Group on Digital Ethics in Insurance* con il compito di proporre una serie di principi

scienza-un-paese-che-non-comprende-ADxPb7N, 3 maggio 2020. Circa i rischi legati ad un atteggiamento della scienza che rischia di non poter mantenere le promesse fatte si veda H. HOLDEN THORP, *Underpromise, overdeliver*, in *Science*, 23 marzo 2020.

⁵³ Per un approfondimento si veda A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal- Rivista di BioDiritto*, 2019, 1, p. 63-89.

⁵⁴ *Big data analytics in motor and health insurance: a thematic review* elaborato da Eiopa nel 2019 e disponibile in eiopa.europa.eu/Publications/EIOPA_BigDataAnalytics_ThematicReview_April2019.pdf, p. 15.

⁵⁵ Nel testo è riportata la sezione 2.5 del Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca qui disponibile: allea.org/wp-content/uploads/2018/11/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_IT.pdf.

etici per l'utilizzo dei dati digitali nel settore assicurativo, sembra essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di dati raccolti trascurando i principi etici e di integrità della ricerca⁵⁶.

Se la raccolta dei dati avvenisse nel rispetto dei principi etici il settore assicurativo potrebbe contare su una mole di dati sanitari e *latu sensu* clinici affidabili.

Si pensi ad esempio alle informazioni strumentali alla messa a punto dei criteri per il c.d. triage in emergenza pandemica, di grande rilievo in una situazione di carenza di risorse che mette a dura prova i sistemi sanitari imponendo scelte complessissime dovute all'impossibilità di curare tutti i contagiati⁵⁷.

Vi è inoltre un altro aspetto, forse in apparenza irrilevante per il settore assicurativo, ma in realtà di potenziale impatto. La diffusione di dati non verificati/verificabili può portare, soprattutto nel lungo termine, ad aumentare la sfiducia nella scienza e negli esperti⁵⁸.

Proprio tale sfiducia è ritenuta causa di una comune diffidenza alla condivisione dei dati da parte degli interessati⁵⁹. Nell'attuale contesto normativo caratterizzato dal regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, un rafforzamento della fiducia da parte della società negli esperti e nella scienza (da intendersi entrambi in senso lato) potrebbe alimentare un circolo virtuoso con un conseguente maggior consenso ad una condivisione dei dati che potrebbe avvantaggiare anche il settore assicurativo.

L'impiego dei c.d. *big data analytics tools* comporta il trasferimento degli stessi a terzi che siano in grado di elaborarli grazie all'utilizzo di

⁵⁶ Maggiori informazioni sono qui disponibili: eiopa.europa.eu/content/eiopa-establishes-consultative-expert-group-digital-ethics-insurance_en. Per alcune riflessioni si consenta il rinvio a C. MUGELLI, *I principi etici per l'utilizzo dei big data analytics tools nel settore assicurativo: rischi ed opportunità*, in *Dir. Mer. Ass. fin.*, 2019, p. 186 ss.

⁵⁷ Il Comitato nazionale per la bioetica ha affrontato il tema nel parere *Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del "triage in emergenza pandemica"* dell'8 aprile 2020 disponibile in [bioetica.governo.it/media/3997/p136_2020_covid-19-la-decisione-clinica-in-condizioni-di-carenza-di-risorse-e-il-criterio-del-triage-in-emergenza-pandemica.pdf](https://www.bioetica.governo.it/media/3997/p136_2020_covid-19-la-decisione-clinica-in-condizioni-di-carenza-di-risorse-e-il-criterio-del-triage-in-emergenza-pandemica.pdf). L'interazione tra dati clinici e non clinici è presa in considerazione esplicitamente nella posizione di minoranza di M. MORI, *Le Raccomandazioni Siaarti puntano nella direzione giusta*.

⁵⁸ H. HOLDEN THORP, *Underpromise, overdeliver*, cit.

⁵⁹ P. KOSTKOVA, *Disease surveillance data sharing for public health: the next ethical frontiers*, in *Life Sciences, Society and Policy*, 14, 16, 2018.

strumenti, quali il c.d. *homomorphic encryption* in grado di analizzarli evitando la decriptazione tutelando così, almeno in base allo stato scientifico attuale, la protezione dell'identità degli interessati⁶⁰. Una maggiore fiducia, e quindi una maggiore propensione alla condivisione dei dati, consentirebbe di limitare almeno in parte alcune delle sfide legate alla tutela della privacy imposte da strumenti analitici che un domani potrebbero non essere infallibili.

L'utilizzo di dati attendibili migliorerebbe dunque la c.d. *personalisation* dei prodotti assicurativi attraverso una valutazione del rischio sempre più accurata: una soluzione vantaggiosa non solo per le compagnie assicurative, ma anche per i clienti.

⁶⁰ D. MINTY, *Why privacy solutions can come with ethical complications*, pubblicato il 26 novembre 2019, in: ethicsandinsurance.info/2019/11/26/homomorphic-encryption/.